

V Gruppo Congressuale
Deontologia¹ e procedimento disciplinare

Roma, il 20 novembre 2023

SOMMARIO: **1.** *Premessa metodologica.* - **2.** *Spunti di riflessione sul procedimento disciplinare.*

1. Premessa metodologica.


Il presente lavoro, realizzato dai componenti² del V Gruppo di lavoro congressuale, intende fornire alcuni spunti di riflessione sul procedimento disciplinare³; spunti di riflessione che hanno l'obiettivo di orientare i delegati nella presentazione delle proposte di deliberato da presentare in occasione della sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce.

¹ Il Gruppo, **in materia di deontologia**, si è espresso limitatamente alla *necessità di introdurre previsioni deontologiche sulla figura dell'avvocato curatore del minore e in riferimento agli avvocati incaricati di funzioni pubbliche* (curatori di eredità giacenti, amministratori di sostegno, delegati alla vendita di beni pignorati, amministratori di beni sequestrati, etc. etc.).

² Il V Gruppo congressuale è come di seguito composto.

GDL n. 5 - Deontologia e procedimento disciplinare			
		Angelini	Enrico
Consiglio Nazionale Forense		Carello	Paola
		Gagliano	Antonio
Organismo Congressuale Forense		Brusa	Elisabetta
		Tedeschi	Stefano
Unione Regionale Forense	Toscana (UDOFT)	Biagi	Leonardo
Distretti	Catania	Distefano	Antonino Guido
	Venezia	Bortoluzzi	Tommaso
Associazioni Forensi	AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori	Di Benedetto	Federica
	ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani	Calabrò	Davide
	ANF Associazione Nazionale Forense	Rosa	Urbano
	MF Movimento Forense	Ruzza	Maria Chiara
	UCPI Unione Camere Penali Italiane	Trincherò	Roberto
	UNAM Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione	Melone	Vittorio

³ Si precisa che il presente documento - prescindendo dalle posizioni di ognuno degli Enti, Istituzioni, Organi od Organismi rappresentati - non impegna, politicamente, alcuno di essi.



Il presente lavoro tiene conto, limitatamente a quelle condivise, delle proposte di deliberato ammesse al voto e non votate in occasione della sessione ordinaria di Lecce⁴.

2. Spunti di riflessione sul procedimento disciplinare.

A (circa) nove anni dalla costituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina è oggi possibile fare un bilancio della loro attività e, alla luce dell'esperienza maturata, evidenziare le criticità emerse in prospettiva del miglioramento della disciplina normativa e regolamentare che ne regola il funzionamento.

Prima di affrontare questioni specifiche, il Gruppo reputa necessario che, qualunque ipotesi organica di modifica deve, anzitutto, occuparsi del rapporto COA/CDD nel procedimento disciplinare, escludendo ogni competenza del primo in materia, fermo restando, tuttavia, le competenze che gli sono riconosciute dalla legge professionale sia relativamente alla formazione in materia deontologica ed ordinamentale che all'adozione di provvedimenti amministrativi aventi rilievo in sede disciplinare.

A ciò si aggiunge una più chiara, e maggiormente stringente per i COA, disciplina del finanziamento e/o delle dotazioni dei CDD: in diversi Distretti il problema del funzionamento è anche l'insufficienza di personale e di locali messi a disposizione dei CDD dai COA.

⁴ Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti proposte di deliberato scaricabili al link:

<https://congressonazionaleforense.it/edizione-2022/mozioni/mozioni-ammesse-alla-votazione/>

MP **159** – STELLA (TRIVENETO) – *FORMAZIONE-ABOLIZIONE RILEVANZA DISCIPLINARE*

MP **141** – COCCHI – *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE COMPETENZA COA*

MP **127** – BRUSA – *RIBABILITAZIONE DISCIPLINARE*

MP **126** – MALBERTI – *DERUBRICAZIONE ILLECITI DISCIPLINARE E SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA*

MP **125** – LANZINI – *RUOLO COA NELLA TRASMISSIONE NOTIZIE DI ILLECITO DISCIPLINARE*


MP **114** – VILLA (CDD MILANO+20) – *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E CDF*

MP **74** – TATOZZI (COFA) – *CANCELLAZIONE A SEGUITO DI RADIAZIONE*

MP **88** – SPAGNOLI (UDOFI) – *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE*


MP **71** – TATOZZI (COFA) – *SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE*

MP **31** – BOLGIANI – *RETI TRA AVVOCATI E DOVERI DEONTOLOGICI*



Fatta questa premessa di ordine generale, il gruppo di lavoro, all'unanimità dei presenti, viste ed esaminate le criticità rilevanti, sottopone ai delegati le seguenti questioni e relative proposte:


- 1.** istituire un Registro unico nazionale nel quale annotare tutte le sanzioni a carico degli iscritti: in effetti, la mobilità degli iscritti, il concorso di competenze territoriali disciplinari e la creazione dei CDD solo dal 2015 non consentono di verificare la loro posizione. Tale istituzione migliorerebbe l'organizzazione di lavoro del CDD e le valutazioni disciplinari;
- 2.** intervenire sulla composizione delle sezioni al fine di ridurre da cinque a tre il numero dei membri effettivi della sezione e da tre a due i membri supplenti con conseguente modifica del comma 3 dell'art. 50 L. 247/2012. La riduzione dei membri della sezione consentirebbe una maggior produttività in termine di evasione dei procedimenti con un raddoppio delle sezioni giudicanti e quindi con possibilità di smaltimento dell'arretrato e di rispetto dei tempi di giudizio.
- 3.** aumentare il numero complessivo dei consiglieri distrettuali che dovrebbe essere pari alla metà della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità. Tale modifica, in effetti, è giustificata dall'elevato numero di procedimenti disciplinari pendenti e dai tempi di prescrizione dell'illecito.
- 4.** devolvere al Presidente e non al Consiglio dell'Ordine l'adempimento relativo alla trasmissione della notizia dell'illecito e dell'invito a deduzioni (di cui al comma 4 dell'art. 50 L. 247/2012). Si tratta di adempimento meramente materiale per il quale non è ipotizzabile alcuna discrezionalità ed in conseguenza alcuna delibera da parte dell'organo collegiale. L'intervento è giustificato peraltro dalle prassi spesso diametralmente opposte dei COA;
- 5.** allungare (da venti a trenta giorni) il termine indicato nella comunicazione all'iscritto inviata dal COA entro cui possa depositare la memoria difensiva



con l'avvertimento che ha facoltà di farsi assistere da un difensore con conseguente possibile modifica del comma 4 dell'art. 50 L. 247/2012;

6. modificare l'attuale disciplina in materia di prescrizione dell'azione disciplinare con un triplice fine:

- a)** armonizzare i tre termini di prescrizione previsti dalla dall'art. 56 L. 247/2012: al comma 1 un termine ordinario di anni sei; al comma 3 un termine della durata di anni cinque da ogni atto interruttivo; al comma 3 un termine massimo di sette anni e sei mesi (termine di sei anni prolungato di un quarto) trascorso il quale si verifica irrimediabilmente la prescrizione dell'azione disciplinare. L'applicazione della norma ha evidenziato che la differenza tra il termine ordinario di sei anni e quello di cinque anni dall'atto interruttivo fa scaturire un contrasto di applicazione quando l'atto interruttivo interviene prima del decorso di un anno dalla commissione del fatto, con contrazione del termine di prescrizione stabilito dal comma 1 in sei anni;
- b)** adeguare la prescrizione disciplinare a quella penale, con la previsione di sospendere la prescrizione nei casi di rinvio delle sedute disciplinari per legittimo impedimento dell'incolpato in analogia all'art. 159 n. 3 del codice penale;
- c)** prevedere che il corso della prescrizione si interrompa con la sentenza del Consiglio Nazionale Forense e, quindi, non continui a decorrere nella fase eventuale di impugnazione avanti le Sezioni Unite;
- d)** prevedere la sospensione della prescrizione nei casi di cancellazione. Accade spesso che i COA cancellino anche fuori dalle ipotesi consentite, e talvolta accade che il cancellato si riscriva poi ad altro Ordine: la modifica attenuerebbe anche il problema del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, o nei casi di archiviazione (che non è un provvedimento definitivo e l'autonomia del giudizio disciplinare, che ha superato la sospensione necessaria in pendenza di procedimento




penale per gli stessi fatti, può determinare criticità in materia di prescrizione dell'illecito disciplinare), magari prevedendo un limite temporale alla sospensione della prescrizione;

7. intervenire sulla previsione di cui all'art. 57 L. 247/2012 in ordine alla cancellazione dell'iscritto attinto da segnalazione, escludendo dal divieto di cancellazione il trasferimento dell'iscritto da un Ordine all'altro;
8. prevedere che in tutte le fasi del procedimento disciplinare le comunicazioni all'iscritto, attinto da esposto disciplinare, avvengano mediante posta elettronica certificata in particolar modo con riguardo alla fase istruttoria con conseguente ipotesi di modifica del comma 2 dell'art. 58 L. 247/2012;
9. modificare l'art. 59 comma 1 L. 247/2012 inserendo la previsione della notifica al COA dell'iscritto dell'atto di citazione a giudizio e prevedendo lo svolgimento del procedimento dinanzi al Collegio giudicante;

Di seguito vengono riportate le **proposte parzialmente condivise**:

1. introduzione dell'ipotesi di "patteggiamento della sanzione" con ciò dovendosi modificare il comma 2 dell'art. 52 L. 247/2012. L'articolato suggerito potrebbe essere il seguente: "*2. L'incolpato ed il relatore possono chiedere al Collegio Giudicante una sanzione disciplinare minore rispetto a quella prevista per il capo di incolpazione contestato, previo parere positivo del COA in cui è iscritto lo incolpato.*
Sono esclusi dalla detta possibilità gli illeciti previsti negli artt. 30 e 31 del CDF se non vi è prima la completa restituzione delle somme indebitamente percepite e tutti gli illeciti che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo".
2. introduzione, nell'ambito dell'art. 53 L. 247/2012, dell'ipotesi di "riabilitazione disciplinare" limitata, tuttavia, alle mere sanzioni non interdittive che, come la censura, ove divenuta definitiva non consente, per esempio, di poter iscriversi nell'Elenco unico nazionale dei difensori



disponibili ad assumere le difese di ufficio od anche negli elenchi tenuti dai CAO relativi agli avvocati che assumono le difese dei soggetti che intendano accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

3. modificazioni dell'art. 58 L. 247/2012 prevedendo:

- a)** al comma 1, l'abolizione della fase sommaria da svolgersi dinanzi a Plenum con invio immediato della segnalazione alla Sezione senza l'attuale scrutinio preliminare del Plenum di manifesta infondatezza o prescrizione;
- b)** al comma 2, la costituzione del collegio giudicante e contestuale eliminazione, per ciò che concerne la fase istruttoria, dell'invito all'iscritto a formulare osservazioni (c.d. seconda memoria);
- c)** al comma 3, l'abolizione della attuale seconda fase istruttoria e possibilità che l'istruttore richieda direttamente la citazione a giudizio.